

# ***IL LAVORO IN SOCIETA'***

## ***Soci e Amministratori***

**ALTA FORMAZIONE  
WEBINAR AREA LAVORO  
Senigallia**

***Venerdì 17 dicembre 2021***

***A cura di: Dott. Stefano Carotti, Consulente del Lavoro in Ancona***

Vietata la riproduzione e pubblicazione

## **ARGOMENTI TRATTATI:**

- Il vincolo societario e il rapporto di lavoro che lega gli amministratori alla società
- L'obbligo contrattuale e il rapporto di lavoro che lega i soci alla società
- Il socio amministratore
- Il trattamento economico, retributivo e fiscale degli amministratori
- Soci delle cooperative: cenni di disciplina giuridica, regolamentare e contrattuale

# L' AMMINISTRATORE DI SOCIETA'

Vietata la riproduzione e pubblicazione

## GLI AMMINISTRATORI

L'amministratore svolge all'interno della società funzioni:

- gestionali
- di rappresentanza esterna, ma spesso anche di tipo operativo.

Il soggetto individuabile come amministratore all'interno delle società varia in funzione della forma giuridica della società (di persone o di capitali).

In via generale, compito tipico degli amministratori è quello di gestire la società nell'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La legge riconosce loro alcune competenze esclusive, ma «fonte» primaria delle funzioni dell'amministratore rimane in definitiva l'atto costitutivo, il quale potrebbe attribuire ai soci alcune funzioni prerogative degli amministratori stessi.

Spetta invece in via esclusiva agli amministratori il potere di rappresentare la Società nei confronti dei terzi: così, per esempio, concludere contratti, firmare atti processuali (citazioni, ricorsi), ecc.

## ATTIVITÀ DELL' AMMINISTRATORE INERENTE LA CARICA SOCIALE

La disciplina regolante il rapporto giuridico che investe il soggetto amministratore è «genericamente» riferibile alla tipologia della collaborazione coordinata e continuativa –art.409 cpc e art.50 D.P.R. n. 917/1986- (attività di servizio a favore della Società, di carattere individuale, continuativo e autonomo, nell'ambito delle indicazioni fornite dalla Società stessa e dalle norme di legge).

*Al riguardo è significativa la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 1545 del 20 gennaio 2017.*

## CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE

*(Sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017)*

Secondo la Suprema Corte, il rapporto che lega la Società e l'amministratore non è riconducibile né ad un contratto d'opera, né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (Co.Co.Co.), pertanto esso non deve essere regolato da alcun contratto.

Quello tra amministratore o consigliere d'amministrazione e Società è un rapporto di tipo societario dal momento che, con la sua attività, egli si immedesima con la Società creando, in questo modo, un'identità di posizione; mancando, pertanto, una concreta dualità tra le due posizioni, tale rapporto non può in alcun modo essere regolato da un contratto.

Gli effetti saranno che, dal momento che il rapporto tra Società e Amministratore (o Consigliere di amministrazione) non potrà più essere regolato da un contratto (per disciplinare le condizioni da applicare a questi soggetti), sarà possibile il ricorso agli strumenti offerti dal diritto societario o dal Codice Civile (*potranno essere utilizzati, a titolo esemplificativo, gli atti di nomina dell'assemblea generale oppure le delibere del Consiglio di Amministrazione*).

La stipula di un contratto sarà possibile limitatamente a quei casi (da individuarsi e da analizzarsi con molta cautela) in cui in una stessa persona si somma sia la figura dell'amministratore della Società, sia quella diversa avente ad oggetto un'attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

## CUMULO CON ALTRE TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

Qualora l'amministratore, oltre che i compiti connessi con la funzione (partecipazione al CDA, alle delibere, alle decisioni strategiche), svolge anche attività operativa in azienda, è possibile che in capo al medesimo soggetto vengano contemporaneamente a costituirsi anche ulteriori rapporti di lavoro, individuabili nelle seguenti forme:

- Rapporto di lavoro dipendente
- Rapporto di lavoro autonomo
- Rapporto di lavoro parasubordinato

# CUMULABILITA' TRA LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DI SOCIETA' E DI LAVORATORE DIPENDENTE.

## *Condizioni:*

- Amministratore
  - Svolgimento di attività lavorativa diversa dalla carica sociale
- Organo sociale
  - Esercizio di potere direttivo sull'amministratore, quindi distinzione tra organo gestorio del rapporto di lavoro ed esecutore della prestazione
  - Formazione di una volontà imprenditoriale autonoma da quella dell'amministratore delegato
  - Concreto assoggettamento al potere disciplinare degli altri amministratori

## CASI PARTICOLARI

In tema di cumulabilità di incarico amministrativo e di rapporto di lavoro subordinato in capo allo stesso soggetto, sono stati definiti taluni profili specifici di ammissibilità, distinti in funzione del ruolo amministrativo ricoperto

## **AMMINISTRATORE UNICO**

In questo caso la giurisprudenza si è pronunciata in senso negativo, non potendo configurarsi rapporto di lavoro subordinato in quanto non è in questo caso possibile distinguere i soggetti tipici del rapporto di lavoro legati da vincolo di subordinazione

## CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

In questo caso è necessario che non tutti i soggetti consiglieri siano dipendenti e che sia configurabile un effettivo vincolo di subordinazione\* (*cfr infra*) ; inoltre, è stata sottolineata la necessità di una gestione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà della società distinta da quella del singolo amministratore

### ***\*IL LAVORO SUBORDINATO***

*Nel dettaglio, gli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato “tipico” sono:*

- la subordinazione del prestatore di lavoro al poter direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;*
- il lavoratore è soggetto al rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato;*
- la retribuzione è predeterminata, così come le modalità di erogazione della stessa, e viene definita dal CCNL;*
- l'assenza del rischio sul risultato della prestazione;*
- il lavoratore è inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale (organigrammi e funzionigrammi);*
- la prestazione lavorativa viene svolta in modo continuativo.*

## **AMMINISTRATORE DELEGATO**

In questo caso l'amministratore delegato può essere anche contitolare di un rapporto di lavoro subordinato se è soggetto al potere direttivo del Consiglio di Amministrazione (o di altri eventuali A.D.), purché non sia unico soggetto dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

E' da escludersi pertanto la cumulabilità dei rapporti di lavoro se l'oggetto della delega conferita è ampio da escludere il controllo da parte di un soggetto terzo ed è tale da far esercitare all'amministratore le funzioni di amministratore unico.

## **IL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE**

La forma di rapporto di lavoro subordinato che ricorre più di frequente in caso di contemporanea investitura sociale, è quella attuata con conferimento di qualifica di dirigente.

Quella dei dirigenti costituisce una delle quattro categorie legali (art. 2095, cod. civ.) -operai, impiegati, quadri e dirigenti- di inquadramento dei lavoratori subordinati.

## **AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ORDINE**

Situazione eccezionale è quella rappresentata dal caso in cui il rapporto di amministrazione sia costituito in capo ad un soggetto appartenente ad un ordinamento professionale, che contempli espressamente l'attività di amministrazione tra le attività proprie della categoria professionale.

Come anticipato, nel caso in cui il rapporto di amministrazione sia costituito in capo ad un soggetto il cui ordinamento professionale contempra l'attività di amministrazione di azienda, l'attività prestata non può riferirsi all'ambito della collaborazione coordinata e continuativa.

Casi rientranti in tale ipotesi sono:

- ❑ L'ordinamento professionale di appartenenza del soggetto comprende l'amministrazione o la gestione d'azienda tra le attività tipiche della categoria;
- ❑ L'incarico di amministratore è svolto presso una società con attività connessa a quelle della professione abituale del professionista.

# AMMINISTRATORE DI SOCIETA'

## PROCEDURE E ADEMPIMENTI

- NO Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- NO Comunicazione telematica UNILAV
- SI Iscrizione GESTIONE SEPARATA INPS
- SI Assoggettamento INAIL per le attività protette
- SI Flusso UNIEMENS
- SI Registrazione nel Libro Unico del Lavoro, al percepimento del compenso

## COMPENSO

La materia del compenso agli amministratori di società è regolata dal Codice Civile (*art.2389*) il quale prevede che il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea e può essere costituito, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (benefit)

Qualora la prestazione all'azienda venga effettuata dall'Amministratore a titolo gratuito, è fondamentale che tutto ciò sia previsto precedentemente nello statuto societario o stabilito dall'assemblea attraverso apposita delibera sottoscritta dall'Amministratore

# **TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE DEGLI AMMINISTRATORI**

## TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE DEGLI AMMINISTRATORI

L'amministratore di società, il cui «rapporto di lavoro» con la Società stessa è riferibile alla fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa, sarà obbligatoriamente iscritto alla Gestione separata (per la contribuzione INPS) ed all'INAIL (per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali).

Il suo reddito (compensi e corrispettivi) avrà lo stesso assoggettamento tributario del reddito di lavoro dipendente (redditi assimilati di cui all'art. 50, comma 1, lett. c – bis D.P.R. n. 917/1986 TUIR).

## COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

La contribuzione dovuta alla Gestione Separata INPS è ripartita per 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente, secondo le seguenti aliquote:

- 34,23% (33% destinato al fondo pensioni, 0,72% per l'assicurazione di maternità, assegni familiari e degenza ospedaliera) e 0,51 DIS-COLL per i collaboratori privi di altra assicurazione obbligatoria;
- 24% per i collaboratori titolari di pensione diretta e per i collaboratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e titolari di pensione non diretta (reversibilità, indiretta).

## **LA BASE IMPONIBILE: Artt. 50 e 51 D.P.R. n. 916/1986**

La determinazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali per i collaboratori segue i criteri stabiliti per la determinazione dell'imponibile contributivo per i lavoratori dipendenti, in quanto compatibili.

Pertanto, la base imponibile per il collaboratore è costituita da tutte le somme e dai valori a qualunque titolo percepito dai collaboratori, anche sotto forma di erogazione liberale.

Il reddito dei collaboratori, infatti, è assimilato a quello da lavoro dipendente

## TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE DEGLI AMMINISTRATORI

Le somme (compensi in denaro) e i valori (compensi in natura) percepiti dall'amministratore che, in deroga al principio generale, sono in tutto o in parte esclusi dal reddito imponibile (sia ai fini fiscali che a quelli contributivi), sono elencati tassativamente dalla legge (art. 51, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 e art. 12, L. n. 153/1969).

## WELFARE AZIENDALE

I sistemi di Welfare Aziendale (beni, servizi e prestazioni in esenzione contributiva e fiscale), disciplinati dalla *Legge di Stabilità 2016*, possono essere riconosciuti anche agli Amministratori di Società (non così per i Premi di Risultato i quali, previsti dalla stessa disposizione di legge, possono però essere attribuiti soltanto ai lavoratori dipendenti).

# **LE PRINCIPALI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE SEPARATA**

## **PREVIDENZA**

### **PENSIONI**

I contributi versati alla Gestione separata INPS sono utili per la liquidazione di una pensione che si ottiene con le modalità di calcolo del sistema contributivo: pensione di vecchiaia, pensione anticipata, costituzione di rendita vitalizia, riscatto, contribuzione volontaria.

## **ASSISTENZA**

I collaboratori iscritti alla Gestione separata hanno diritto, secondo le specifiche disposizioni vigenti in materia, all'assegno per il nucleo familiare, all'indennità di malattia per degenze ospedaliere, all'indennità di malattia, all'indennità di maternità e all'indennità per congedo parentale.

## **PRESTAZIONI INAIL**

Con riguardo alle prestazioni INAIL spettanti ai collaboratori si applicano, in generale, gli istituti giuridici previsti nel Testo Unico (DPR 1124/65) e i principi vigenti in tema di riconoscimento della natura professionale dell'infortunio o della malattia.

## DISCOLL

Gli amministratori, sindaci e revisori non hanno diritto alla indennità di disoccupazione (c.d. DISCOLL), così come prevista dagli altri collaboratori coordinati e continuativi.

# IL SOCIO DI SOCIETÀ

Vietata la riproduzione e pubblicazione

## I SOCI

Il rapporto di lavoro del socio con la società è legato dal seguente vincolo:

- Partecipazione societaria - obbligo di conferimento del socio (art. 2253 c.c.).

Tale conferimento è articolato, potendo infatti trattarsi di:

- Conferimento in denaro;
- Conferimento in beni in natura;
- Prestazioni d'opera o di servizi.

## IL SOCIO D'OPERA

L'oggetto del conferimento all'interno delle società di persone (società in nome collettivo ed in accomandita semplice) può essere costituito dalla prestazione di un'opera o di un servizio e quindi di attività lavorativa.

In questo caso la figura del socio viene a definirsi quale “socio d'opera”, che appunto presta la propria opera a titolo di partecipazione societaria ed è titolare degli stessi poteri sociali degli altri soci.

Risulta assai delicato, per il socio di società di persone (che, di norma, presta abitualmente la sua attività a favore della Società anche con funzioni gestionali e di responsabilità), la compatibilità con altre tipologie di rapporto (subordinato, parasubordinato o autonomo) relativamente ad attività di tipo operativo (tecniche amministrative o commerciali) svolte nei confronti della Società stessa.

# CONFIGURABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Nella pratica, può essere non agevole distinguere la prestazione del socio d'opera ed il rapporto di lavoro subordinato. Per il primo, infatti, l'attività prestata è l'oggetto derivante dall'obbligo sociale.

Pertanto, il rapporto di subordinazione è configurabile quando:

- l'attività lavorativa è *diversa* da quella che il socio è obbligato a rendere in virtù del rapporto sociale;
  - ricorrano, ovviamente, i *requisiti* della subordinazione.

Secondo la giurisprudenza consolidata, pertanto, i soci non amministratori delle società semplici ed in nome collettivo ed il socio accomandante nell'accomandita semplice possono instaurare un rapporto di lavoro subordinato, soltanto se sottoposti al controllo gerarchico di altro socio.

Ancora, gli orientamenti giurisprudenziali hanno individuato due condizioni che devono ricorrere al fine della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra società e socio:

1. L'oggetto dell'attività lavorativa prestata dal socio non deve integrare l'oggetto del conferimento di cui al contratto sociale;
2. L'attività prestata dal socio è sottoposta al controllo gerarchico di altro socio con poteri di supremazia

Peraltro, il fatto che sussista una partecipazione del socio alle scelte societarie anche di una certa importanza non esclude di per sé che possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato con la società stessa. E' sempre comunque necessario condurre un'indagine che accerti la sussistenza delle due condizioni di ammissibilità sopra esposte.

La giurisprudenza (cfr., tra le altre, *Cass. 21 giugno 2010 n. 14906*) ha infatti escluso che l'esercizio di mansioni organizzative nelle attività tecniche comportino la sussistenza di un vincolo organizzativo e gerarchico nei confronti degli altri soci.

E' necessario al riguardo che ricorrano atti espressivi di un effettivo potere di supremazia, non essendo sufficienti semplici enunciazioni di regole o direttive programmatiche.

## IL SOCIO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Nelle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni), specialmente in quelle di medio grandi dimensioni, la distinzione della personalità giuridica delle società da quella dei singoli soci rende più agevole configurare lo svolgimento di una prestazione di lavoro subordinato da parte di questi ultimi.

In via generale, nell'attività prestata dal socio può identificarsi lavoro subordinato quando:

- l'attività in questione non è contemplata nell'atto costitutivo come prestazione accessoria;
  - presenta i requisiti della subordinazione.

In particolare, secondo la giurisprudenza (cfr., tra le altre, *Cass. 2 luglio 1999 n. 6827*), il requisito della subordinazione è dimostrato dal socio che intenda farne valere la sussistenza, in presenza di un “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, (Consiglio di Amministrazione, *n.d.r.*) il quale discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative”.

In tale prospettiva, è la pronuncia della Suprema Corte, che, con *Sentenza 17 novembre 2004, n. 21759*, ha ribadito la compatibilità della carica di socio di società di capitali con quella di lavoratore subordinato, salvo il caso in cui il socio abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione.

## SOCIO UNICO AZIONISTA O “SOCIO SOVRANO”

Il rapporto di subordinazione tra socio e società di capitali è ammesso anche quando il socio sia azionista di maggioranza, sempreché l'attività che svolge abbia le caratteristiche della subordinazione.

E' escluso, invece, il rapporto di subordinazione, nel caso del socio azionista unico e del "socio sovrano" che partecipa al capitale sociale in misura tale da avere da solo la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari in sede ordinaria e straordinaria, in quanto questi non può essere dipendente della società quando di fatto ne abbia assunto l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (cfr., tra le altre, *Cass. 5 maggio 1998, n. 4532; Cass. 17 novembre 2004 n. 21759*).

## SOCIO

La copertura previdenziale del socio d'opera è determinata dalle apposite gestioni previdenziali speciali istituite presso l' INPS, individuate in funzione dell'attività svolta dall'impresa:

- ▶ Gestione INPS COMMERCianti
- ▶ Gestione INPS ARTIGIANI

## **ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA SOCIETARIA**

L'iscrizione alla Gestione INPS è obbligatoria per i soci che partecipano con continuità e prevalenza al lavoro in azienda, organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari, anche senza dipendenti e/o collaboratori.

Tale previsione riguarda i Soci di:

- ❑ Società in nome collettivo ed i loro familiari coadiutori;
- ❑ Società di fatto;
- ❑ Società in accomandita semplice:
  - accomandatari;
  - accomandanti che siano familiari coadiutori degli accomandatari;
- ❑ Soci di srl

Non sono iscritti alle Gestione speciale INPS i soci e gli amministratori delle società per azioni ed in accomandita per azioni.

## CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

La contribuzione IVS è determinata in percentuale sul reddito di impresa, nel rispetto dei minimali e massimali imponibili.

Le aliquote contributive vengono determinate sulla base di due parametri:

- ✓ Requisito soggettivo;
- ✓ Requisito reddituale.

## LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile su cui calcolare i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa prodotti nell'anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto dei minimali e massimali di legge. Per questo motivo il versamento dei contributi è costituito da un sistema di acconto/conguaglio.

A norma dell'art. 55 del T.U.I.R., sono redditi d'impresa quelli che derivano dall' “[...]esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 cod. civ., [...]”. Sono inoltre considerati redditi d'impresa i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 cod. civ. [...]” (art. 55 T.U.I.R.).

La base imponibile per i Soci lavoratori di s.r.l. iscritti alle Gestioni speciali è costituita dalla parte del reddito di impresa della s.r.l. attribuita al socio in funzione della quota di partecipazione agli utili.

## **OBBLIGO ASSICURATIVO (LA GESTIONE SPECIALE INPS)**

Sono tenuti all'assicurazione presso la apposita Gestione INPS dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali:

- ✓ I titolari o gestori in proprio di imprese (qualunque sia il numero di dipendenti), organizzata e/o diretta prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della famiglia;
- ✓ I soggetti che abbiano familiari coadiutori preposti al punto vendita.

# LA QUESTIONE DELLA DOPPIA CONTRIBUZIONE dei SOCI di S.R.L.

Un aspetto particolarmente dibattuto è relativo alla necessità o meno di una duplice iscrizione e contribuzione (Gestione commercianti e Gestione Separata I.N.P.S. ) nel caso di coesistenza delle posizioni di amministratore di srl commerciale e di socio lavoratore.

La questione ha trovato le sue fonti in diverse sedi (legislative, amministrative e giurisprudenziali):

- ▶ Art. 1 c. 203, L. n. 662/96 (Legge finanziaria '97);
- ▶ Circ. INPS 5 giugno 1998 n. 121
- ▶ Circ. INPS 15 febbraio 1999, n. 32
- ▶ Circ. INPS 16 luglio 2001, n. 140
- ▶ Art. 12, comma 11 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010)
- ▶ Sent. n. 15/2012 Corte Costituzionale

L' INPS, in particolare, ha in più sedi affermato l'obbligatorietà della doppia iscrizione/contribuzione:

- ✓ alla Gestione speciale commercianti, in relazione alla posizione di socio lavoratore;
- ✓ alla Gestione separata, per l'attività di Amministratore, se compensata.

La Corte di Cassazione (cfr. *Sentenze n. 20886, del 5 ottobre 2007 e n. 854, del 17 gennaio 2008*) aveva escluso invece la necessità della duplice assicurazione.

Con sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010 la Corte di Cassazione aveva peraltro ribadito *l'incompatibilità* della doppia iscrizione, stabilendo l'iscrizione alla gestione corrispondente all'attività svolta con carattere di *abitualità e prevalenza*.

Tuttavia, l' art. 12, comma 11 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha ribadito l'obbligo della doppia iscrizione assicurativa.

Pertanto, lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta l'obbligo di assicurazione presso la gestione commercianti INPS. Tale obbligo non è tuttavia incompatibile con l'iscrizione alla gestione separata, per chi svolge attività professionale o di collaborazione.

Ancora, la sentenza n. 15/2012 della Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità, promossa dalla Corte d'appello di Genova, dell'art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010.

La conseguenza di tale pronuncia sugli obblighi contributivi del socio di s.r.l. commerciale che svolga attività nella società stessa e ne sia anche amministratore è il pagamento della relativa contribuzione:

- ▶ alla Gestione Commercianti INPS e
- ▶ alla Gestione Separata dell' INPS.

Da ultimo, va fatto rilevare che qualora il socio abbia instaurato (in quanto compatibile) un rapporto di lavoro subordinato con la Società, contribuzione e tassazione saranno, ovviamente, quelle riferite a tale ultima tipologia contrattuale.

# **SOCIO di COOPERATIVE DI LAVORO**

Vietata la riproduzione e pubblicazione

## **SOCIO DI COOPERATIVE DI LAVORO**

Il socio lavoratore è il soggetto che, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce con la società un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma (compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale) con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.

Tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano pertanto  
due rapporti giuridici:  
quello associativo e quello ulteriore di lavoro (disciplinato dal  
Regolamento interno societario allegato all'Atto costitutivo e  
allo Statuto)

Il rapporto di lavoro tra cooperativa e socio può avere, teoricamente, natura subordinata o autonoma (comprese le forme di collaborazione coordinata non occasionale), nel rispetto dei requisiti di legge e delle condizioni fissate dal Regolamento interno delle prestazioni dei soci.

Nei fatti, attese le più attuali disposizioni normative, specificatamente in materia retributiva (applicazione obbligatoria dei CCNL di comparto), contributiva e fiscale –assimilata al lavoro dipendente-, il socio lavoratore di cooperativa, pur mantenendo il primario status di socio di società, viene normalmente ricondotto alla tipologia del lavoro subordinato.

Dall'instaurazione dei rapporti di lavoro derivano, pertanto, i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, nonché tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge, se e in quanto compatibili con lo stato di socio lavoratore.

Una delle problematiche più significative, ancora non definitivamente risolta, rimane quella della «cessazione del rapporto» del socio.

In effetti il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio, deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari ed in conformità con le disposizioni del Codice Civile.

Poiché i rapporti (associativo e di lavoro) che legano il socio alla cooperativa sono inscindibili, nella maggior parte dei casi le risoluzioni dell'uno comportano la cessazione dell'altro, secondo specifiche modalità e procedure previste dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento interno e dalla Contrattazione Collettiva di comparto.

***GRAZIE***  
***per***  
***L'ATTENZIONE!!!!***

*A cura di: Dott. Stefano Carotti, Consulente del Lavoro in Ancona*

Vietata la riproduzione e pubblicazione